



**CITTÀ DI VENARIA REALE**  
PROVINCIA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Verbale N. 19 del 11/02/2019**

**Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno duemiladiciannove, addì undici, del mese di Febbraio, ore 18:45, in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione OrdinariaPubblica seduta Pubblica di Prima convocazione.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono presenti:

CONSIGLIERI	P	A
FALCONE ROBERTO	Presente	
ACCORSI ANDREA	Presente	
ALLEGRA GIOVANNI	Presente	
ANDREOTTI VIVIANA	Presente	
ANTICO ROSA	Presente	
BATTAFFARANO GIOVANNI	Presente	
BRESCIA ALESSANDRO	Presente	
CAPOGNA GIUSEPPE	Presente	
FABBRIS ALESSANDRO	Presente	
GENCO ELENA	Presente	
GENOVESE MAURO	Presente	
IPPOLITO SALVATORE		Assente
MASTRI ALESSANDRA NICOLE		Assente
MERCADANTE SAVERIO	Presente	
NAPOLETANO GIUSEPPE	Presente	
RUENTO GUIDO	Presente	
RUSSO MAURIZIO	Presente	
SCAVONE MARCO	Presente	
SCHILLACI ROSSANA	Presente	
STASI LUCA	Presente	
TABOR MARCO	Presente	
TERRIZZI CATERINA	Presente	
TINOZZI LUIGI	Presente	
URSO ARNALDO	Presente	
VIRGA BARBARA	Presente	

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Ezio Mario Caffer  
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Andrea Accorsi

Il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore alle Finanze:

**Richiamato** l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**Dato atto che** l'art. 1, comma 702 della citata L. 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

**Visto** l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...”;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

**Visto** il Decreto Legge 07.12.2018 n. 7 con il quale il termine di approvazione del Bilancio 2019/2021 è stato differito al 28/02/2019;

### **Visti:**

gli artt. 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito in L. 02 maggio 2014, n. 68,

l'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e previste nuove riduzioni spettanti per lo stesso tributo;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2014, come successivamente modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio assunti i poteri del Consiglio Comunale n.4 del 19/02/2015 e da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2017;

**Preso atto che** a decorrere dall'anno 2018 al fine di assicurare un più efficiente, efficace e regolare svolgimento delle attività gestionali riguardanti il servizio Tributi del Comune di Venaria Reale, si è provveduto ad adottare di un nuovo software gestionale più idoneo all'esigenze dell'Ente;

**Considerato che** a seguito dell'adozione del nuovo software gestionale si rende necessario procedere alla modifica ed integrazione al vigente Regolamento comunale della TARI, adeguando le previsioni contenute nel medesimo con quanto stabilito dalla normativa in materia ed in coerenza al nuovo sistema gestionale in dotazione presso l'Ufficio Tributi, e nello specifico apportando le seguenti modifiche:

**Art. 11 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione – il comma 5 che recita:**

La decorrenza della tassazione per inizio possesso/detenzione, variazione e cessazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.

**ora viene così sostituito:**

La decorrenza della tassazione per inizio possesso/detenzione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

**Art. 15 – Ulteriori agevolazioni – il comma 2 che recita:**

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

**ora viene così sostituito:**

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne verranno applicate esclusivamente al massimo due fra quelle più favorevoli al contribuente.

**Rilevato che** il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce che: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:... 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE”;

**Considerato che** per agevolare le famiglie in difficoltà a causa della crisi economica che ha colpito il Paese negli ultimi anni ed i soggetti che versano in grave disagio sociale ed economico, ampliando di conseguenza la possibile platea dei contribuenti che possano fruire di eventuali agevolazioni tariffarie, si ritiene necessario apportare al vigente Regolamento comunale della TARI le seguenti modifiche:

**Art. 14 - Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale**

**il comma 1 che recita:**

In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune, facendo propria la facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tassa dovuta, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro, disoccupato od in cerca di prima occupazione, a condizione che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore inferiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;
- b) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia ultrasessantacinquenne e l'eventuale coniuge godano della sola pensione sociale, a condizione che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore inferiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;

- c) ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza, sulla base della segnalazione o della relazione che il CISSA trasmette periodicamente al Comune;
- d) ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap, risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore inferiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;
- e) ai nuclei familiari composti da più di quattro persone, a condizione che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore inferiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;

**ora viene così sostituito:**

**comma 1:**

In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune, facendo propria la facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tassa dovuta, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) ai nuclei familiari a condizione che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore inferiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;
- b) ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza, comprovata sulla base della segnalazione o della relazione che il CISSA trasmette periodicamente al Comune.

**il comma 3 che recita:**

L'entità delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con proprio provvedimento dalla Giunta Comunale. Nella determinazione della misura delle agevolazioni dovrà comunque essere garantita la riduzione tariffaria per ciascuno degli utenti ascrivibili alle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Ciascun nucleo familiare potrà rientrare in una sola delle fattispecie di cui comma 1, di norma in quella più favorevole al richiedente. Per i casi previsti dalla lettera e) del medesimo comma 1, la riduzione dovrà essere applicata esclusivamente sulla parte variabile della tariffa.

**ora viene così sostituito:**

**comma 3:**

L'entità delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con proprio provvedimento dalla Giunta Comunale. Nella determinazione della misura delle agevolazioni dovrà comunque essere garantita la riduzione tariffaria per ciascuno degli utenti ascrivibili alle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Ciascun nucleo familiare potrà rientrare in una sola delle fattispecie di cui comma 1, di norma in quella più favorevole al richiedente.

**Rilevato inoltre che** al fine di rendere coerente la disciplina della "TARI giornaliera" con i vigenti "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani" e "Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche", si ritiene necessario apportare al vigente Regolamento comunale della TARI la seguente modifica:

**Art. 12 – TARI giornaliera – il comma 3 che recita:**

La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al

presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento al fine di consentire la copertura dei maggiori costi del servizio specifico fornito.

**ora viene così sostituito:**

La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento al fine di consentire la copertura dei maggiori costi del servizio specifico fornito; qualora non venga attivato dall'Ente alcun servizio non si procederà all'applicazione della maggiorazione e la tariffa da corrispondere sarà pari alla tariffa base prevista;

**Constato inoltre che** da una revisione generale del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2014, come successivamente modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio assunti i poteri del Consiglio Comunale n.4 del 19/02/2015 e da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2017, si rende inoltre necessario aggiornare e/o correggere i contenuti nelle previsioni precedentemente adottate, apportando al vigente Regolamento comunale della TARI le seguenti modifiche:

**Art. 1 - Istituzione del tributo – il comma 4 che recita:**

Per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti speciali non pericolosi indicati nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 21/09/1998.

**ora viene così sostituito:**

Per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti speciali non pericolosi indicati nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14/02/2017.

**Art. 21 – Sanzioni e interessi – il comma 5 che recita:**

Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

**ora viene così sostituito:**

Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

**Considerato che** a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Preso atto** della comunicazione Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28/02/2014, recante disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

**Dato atto che:**

le modifiche al regolamento di cui si propone l'adozione appaiono coerenti con l'impostazione delle Norme di Legge statali vigenti;

tali modifiche adeguano la gestione per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) senza però innovare significativamente le attuali norme regolamentari e le procedure in essere;

in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2014, come successivamente modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio assunti i poteri del Consiglio Comunale n.4 del 19/02/2015 e da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2017, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

**Tenuto conto che** il regolamento come modificato entra in vigore il 01/01/2019, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**Visto che**, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il Consiglio Comunale ha esclusiva competenza sulla disciplina generale dei tributi e delle entrate;

**Ritenuto pertanto**, alla luce delle sopravvenute necessità di precisare ed integrare le previsioni precedentemente adottate, procedere con la modifica e l'integrazione del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2014, come successivamente modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio assunti i poteri del Consiglio Comunale n.4 del 19/02/2015 e da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2017 ;

**Dato atto che** la delibera in oggetto è stata inserita all'ordine del giorno dalla competente Commissione Consiliare Permanente per la "Programmazione Economica e personale, bilancio, patrimonio, economato e ordinamento uffici, bilanci di enti e aziende strumentali" nella seduta del 21 gennaio 2019;

**Visto** il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie ai sensi dell'art. 49 e 147bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267 del 18.08.2000;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art.3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 7 in data 6 Febbraio 2019;

- Visto l'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

- Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione mediante supporto elettronico;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n. 23 (sono assenti i Sigg.ri Ippolito e Mastri)

astenuti: n. 9 (Andreotti, Brescia, Capogna, Mercadante, Russo, Scavone, Schillaci, Tinozzi, Virga)

votanti: n. 14

voti favorevoli: n. 14

Tutto ciò premesso

## **DELIBERA**

**Di modificare**, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2014, come successivamente modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio assunti i poteri del Consiglio Comunale n.4 del 19/02/2015 e da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2017, apportando le modifiche ed integrazioni necessarie ai vari articoli e conseguentemente sostituendo il testo attuale con i seguenti:

**Art. 1 - Istituzione del tributo – comma 4:**

Per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti speciali non pericolosi indicati nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14/02/2017.

**Art. 11 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione – comma 5:**

La decorrenza della tassazione per inizio possesso/detenzione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

**Art. 12 – TARI giornaliera – comma 3:**

La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento al fine di consentire la copertura dei maggiori costi del servizio specifico fornito; qualora non venga attivato dall'Ente alcun servizio non si procederà all'applicazione della maggiorazione e la tariffa da corrispondere sarà pari alla tariffa base prevista;

**Art. 14 - Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale**

**comma 1:**

In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune, facendo propria la facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tassa dovuta, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:

ai nuclei familiari a condizione che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzia un valore inferiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;

ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza, comprovata sulla base della segnalazione o della relazione che il CISSA trasmette periodicamente al Comune.

**comma 3:**

L'entità delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con proprio provvedimento dalla Giunta Comunale. Nella determinazione della misura delle agevolazioni dovrà comunque essere garantita la riduzione tariffaria per ciascuno degli utenti ascrivibili alle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Ciascun nucleo familiare potrà rientrare in una sola delle fattispecie di cui comma 1, di norma in quella più favorevole al richiedente.

**Art. 15 – Ulteriori agevolazioni – comma 2:**

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne verranno applicate esclusivamente al massimo due fra quelle più favorevoli al contribuente.

**Art. 21 – Sanzioni e interessi – comma 5:**

Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

**Di dare atto che** restano ferme ed invariate tutte le disposizioni contenute nel citato Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2014, come successivamente modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio assunti i poteri del Consiglio Comunale n.4 del 19/02/2015 e da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2017;

**Di dare altresì atto che** per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia;

**Di dare atto che** il regolamento come modificato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2019;

**Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

SUCCESSIVAMENTE

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n. 23 (sono assenti i Sigg.ri Ippolito e Mastri)

astenuti: n. 9 (Andreotti, Brescia, Capogna, Mercadante, Russo, Scavone, Schillaci, Tinozzi, Virga)

votanti: n. 14

voti favorevoli: n. 14

#### D E L I B E R A

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Andrea Accorsi

IL SEGRETARIO GENERALE  
Ezio Mario Caffer